



Aeronautica Militare

Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto

Viterbo

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER IL SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DELLA SCUOLA MARESCIALLI A.M./COMANDO AEROPORTO DI VITERBO.

Annualità 2024-2027

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato è relativo all'affidamento in concessione del servizio Distributori Automatici della Scuola Marescialli A.M./Comando Aeroporto di Viterbo (da ora in poi Amministrazione).

La fruizione dei servizi da parte dell'utenza è **facoltativa**, pertanto il concessionario **non** potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche alle disposizioni presenti per l'eventuale mancato utilizzo degli stessi da parte degli utenti.

Si precisa che il servizio sarà svolto sulle superfici oggetto di specifico atto di concessione da stipularsi con la competente Agenzia del Demanio.

In relazione a quanto sopra esposto l'obbligo di pagamento anticipato del canone demaniale avrà origine in relazione alla data indicata sull'atto di concessione demaniale o al giorno di effettiva occupazione temporanea delle superficie se precedente.

La Ditta con la presentazione dell'offerta accetta incondizionatamente il pagamento del canone dovuto così come determinato dall'Agenzia del Demanio, così pure eventuali rideterminazioni dello stesso che si potessero verificare in futuro senza che la Ditta possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti di questa Amministrazione. Gli oneri accessori connessi alla stipula dello specifico atto di concessione (bolli e imposta di registro) sono a carico della Ditta.

2. DURATA E VALORE DELL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE

La convenzione stipulata con la Ditta aggiudicataria avrà durata **quadriennale**, a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto negoziale. Il termine di scadenza non potrà comunque superare la naturale scadenza del relativo atto di concessione, salvo eventuali proroghe tecniche per le quali si provvederà a liquidare separatamente il relativo canone demaniale.

La Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di garantire l'inizio del servizio e la realizzazione delle prestazioni connesse entro 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dell'atto negoziale.

Alla scadenza definitiva della convenzione, la Ditta aggiudicataria dovrà:

- rilasciare i locali destinati all'espletamento del servizio nello stato originario. Eventuali danni di particolare entità eccedenti la normale usura dei beni immobili per l'uso a cui sono destinati saranno addebitati al concessionario;

- ritirare, entro 15 gg. dal termine del servizio, tutti i materiali non di proprietà dell'Amministrazione concedente. Oltre tale termine quest'ultima senza ulteriore diffida\messa in mora provvederà a disporre il deposito di detti materiali presso i Magazzini Centrali a spese della Ditta aggiudicataria.

Dal giorno successivo a quello di scadenza della convenzione sarà interdetto l'accesso ai luoghi militari al personale già autorizzato allo svolgimento dei servizi in argomento.

3. SUBAPPALTO

I servizi affidati possono essere affidati in subappalto dalla Ditta contraente ad altra Ditta, secondo quanto stabilito dall'art. 119 del D. Lgs. 36/2023. Può essere affidato a terzi, restando sempre il concessionario responsabile nei confronti dell'Amministrazione, lo svolgimento di attività inerenti particolari e settoriali aree del servizio (es. pulizia, manutenzione impianti, ecc.). La suddetta ipotesi dovrà essere oggetto di apposita richiesta dettagliata, in fase di partecipazione, e in casi particolari valutati dalla stazione appaltante successivamente alla stipula, significando che la Ditta affidataria si intende vincolata alla presentazione della medesima documentazione richiesta alla Ditta subappaltante.

4. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà assumere **a proprio rischio** la gestione del servizio, sostenendo gli oneri seguenti:

1. costituzione di idonee garanzie rappresentate da:

- a. una **polizza assicurativa** per la **responsabilità civile verso terzi** – a copertura dei danni che dovesse subire l'utenza in ragione di **tutte** le attività svolte all'interno dei locali interessati dal servizio nonché garantire l'indennizzo anche nei casi di intossicazione da cibi e/o bevande ingeriti (art.8 lettera d'invito);
- b. una **polizza assicurativa** per il **rischio di incendio e furto** - a garanzia di tutte le infrastrutture concesse in uso e in couso;
- c. un **deposito cauzionale definitivo** – la Ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero da calcolarsi nella misura del 10% del valore della concessione quadriennale. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse manterranno la validità sino al termine del rapporto contrattuale e sarà svincolata previa dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione e dovranno espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta". In particolare, la cauzione definitiva rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali e/o mancato pagamento di utenze e canoni demaniali e non. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 gg dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. In caso di rescissione del contratto la Ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Le suddette garanzie dovranno essere prestate con quietanze di una qualsiasi Tesoreria provinciale dello Stato comprovante l'avvenuto versamento, a titolo di deposito cauzionale, in sostituzione di detta quietanza è ammessa la presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo di società di assicurazione debitamente autorizzata ai sensi della legge 10/6/1982, n. 348.

La fideiussione bancaria o polizza in parola dovrà espressamente prevedere in forma esplicita, la clausola di rinuncia al beneficio di cui all'art. 1957 c.2 c.c.;

le polizze di cui ai punti precedenti dovranno essere stipulate presso primarie Compagnie di Assicurazione ed essere totalmente esenti da franchigia e di durata pari al tempo previsto per l'esecuzione del servizio.

A tal fine l'affidatario prima della firma dell'atto negoziale dovrà far pervenire tali polizze all'Amministrazione in copia conforme. L'affidatario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione nel caso in cui le polizze vengano disdette dalla compagnia.

2. Pagamento del canone annuale per l'affidamento del servizio all'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lazio, stabilito in € 10.959,00;
3. Retribuzioni da erogare al personale alle proprie dipendenze e relativi oneri assicurativi, previdenziali e sociali;
4. Manutenzione **ordinaria** e mantenimento in buono stato d'uso dei locali e dei materiali presenti negli stessi (concessi in **utilizzo temporaneo**), in conformità alle esigenze dei servizi ed alla normativa vigente che regola i settori di attività;
5. Fornitura **eventuale** di attrezzature e arredi **ulteriori** utili ad implementare la qualità dei servizi;
6. Acquisto e stoccaggio dei generi alimentari;
7. Acquisto di tutti i materiali di consumo occorrenti per l'espletamento dei servizi;
8. Raccolta e smaltimento dei rifiuti presso gli appositi punti di raccolta del sedime. Sarà onere della Ditta assicurare la cura dei punti di raccolta nonché la fornitura di portarifiuti adeguati al servizio e che permettano la differenziazione dei rifiuti prodotti dagli utenti;
9. Il rispetto di tutte le normative vigenti in relazione alle attività svolte.
10. Pagamento degli oneri di funzionamento (consumo di energia elettrica e, ove previsto, di acqua). I relativi consumi saranno monitorati e liquidati tramite letture di contatori a diffalco la cui installazione e fornitura sono a carico della Ditta.

5. ONERI E APPORTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione darà **in concessione, con vincoli specifici di destinazione**, le superfici di appositi locali da adibire all'espletamento del servizio Distributori Automatici.

L'Amministrazione nel condizionare l'uso dei locali, impianti e mezzi conferiti per l'espletamento del servizio, si riserva la facoltà di sospendere l'attivazione o la continuazione in tutto o in parte al sopravvenire di esigenze funzionali ed organizzative che non consentano l'ordinario svolgimento delle attività affidate.

6. MANUTENZIONE DEI DISTRIBUTORI

L'affidatario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici.

L'affidatario dovrà segnalare tempestivamente all'Amministrazione ogni guasto, anomalia o difetto di funzionamento dei distributori e la necessità di intervento straordinario, ed evitarne in via cautelativa l'uso, ove sussistano o possano ragionevolmente temersi rischi apprezzabili per persone o cose.

Restano, in ogni caso, a carico dell'affidatario le spese per riparazioni derivanti da malfunzionamento dei beni causati da incuria, maldestro o improprio utilizzo da parte del personale dipendente del gestore.

7. PROVENTI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario conseguirà i proventi connessi ai corrispettivi per la prestazione del servizio Distributori Automatici.

Si precisa che tali corrispettivi rimarranno a totale ed esclusivo carico dei soggetti fruitori, con conseguente esonero per l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

8. RAPPRESENTANTE PER IL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto il nominativo ed i recapiti di un proprio rappresentante qualificato che avrà l'onere di intrattenere contatti con l'Amministrazione affinché il servizio venga eseguito regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti. Il nominativo verrà inserito nel contratto stipulando. In mancanza della nomina, il concedente considererà quale Rappresentante per il Concessionario il firmatario dell'atto di concessione che dovrà rispondere a tutti i requisiti professionali secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali.

9. PERSONALE ALLE DIPENDENZE DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario nell'espletare i servizi dovrà impiegare personale **qualificato**, di fiducia e di provata riservatezza, che osservi diligentemente tutte le norme e le disposizioni generali inerenti alle mansioni cui è adibito.

Il personale predetto dovrà essere inquadrato in conformità con quanto disposto dal vigente C.C.N.L. di riferimento.

La Ditta si obbliga a fornire, prima dell'inizio dei servizi, l'**elenco del personale** addetto, nonché a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione successiva in merito.

E' fatto obbligo alla Ditta di provvedere a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro, alla tutela dei lavoratori e, in particolar modo, a quelli sulle assicurazioni (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, ecc.) ed agli obblighi che hanno la loro origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali avente per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, ecc.). Essa dovrà dare prova dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ogni qualvolta gli sia richiesto nel corso della concessione.

Almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle attività, il Concessionario dovrà consegnare l'elenco nominativo completo del personale che intende impiegare, corredato dalla copia di un valido documento di riconoscimento, una fototessera, con specificazione dei dati anagrafici, delle qualifiche e delle mansioni, oltre che dell'indicazione del settore d'utilizzo di ognuno.

L'Amministrazione, attesa la peculiarità delle strutture oggetto di appalto, si riserva la facoltà di chiedere al Concessionario la sostituzione di tutto il personale ritenuto non idoneo o non gradito, a suo insindacabile giudizio. In tal caso, il Concessionario deve provvedere alla sostituzione richiesta entro 10 (dieci) giorni, senza che ciò possa costituire maggior onere o motivo di contestazione: trascorso tale termine, al personale non idoneo o non gradito sarà prescritto l'accesso al sedime.

In caso di astensione dal lavoro del personale addetto, il Concessionario si impegna ad assicurare, comunque, la continuità regolare e puntuale delle prestazioni avvalendosi di misure e/o soluzioni alternative.

Non intercorrendo alcun rapporto tra il personale dipendente della Ditta impiegato nell'esercizio dell'attività e l'Amministrazione, quest'ultima si dichiara fin d'ora libera da ogni onere conseguente al mancato pagamento della retribuzione mensile o di qualunque altro emolumento spettante ai dipendenti della Ditta aggiudicataria.

10. PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LUOGO DI LAVORO

Il concessionario sarà responsabile, nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi, della tutela della **sicurezza**, dell'**incolumità** e della **salute** dei lavoratori addetti ai servizi.

Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari – di carattere generale e specifico - sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, per l'ambiente in cui si svolgono i servizi.

La Ditta dovrà inoltre:

- a. osservare le misure generali di tutela definite dal *D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81*;
- b. rispettare i **regolamenti** e le **disposizioni interne** portate a sua conoscenza da parte dell'Amministrazione;
- c. vigilare sull'**osservanza rigorosa** delle norme sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro da parte del proprio personale;
- d. fornire all'Amministrazione la **segnalazione tempestiva** di ogni circostanza di cui venga a conoscenza e che possa essere fonte di pericolo.

11. CONTROLLI E PENALI

L'Amministrazione ha la facoltà di attivare i dovuti controlli **qualitativi** sui servizi espletati. A tale scopo, una **Commissione** che avrà il compito di effettuare **ispezioni** e **controlli periodici**, al fine di accertare il regolare svolgimento dei servizi in affidamento nella sua totalità.

Tali controlli potranno essere effettuati nei tempi e nei modi ritenuti più opportuni dalla citata Commissione. Le risultanze di tali ispezioni serviranno a formulare raccomandazioni volte a migliorare il servizio fornito e/o ad attuare azioni correttive.

Qualora - a seguito delle verifiche suddette - dovessero emergere irregolarità o inadempienze contrattuali, questa Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale per ogni violazione delle disposizioni che disciplinano i servizi in oggetto, con particolare riferimento a:

1. continuità e buon andamento dei servizi espletati;
2. qualità dei generi alimentari somministrati;
3. stato di conservazione dei generi alimentari;
4. rispetto dei prezzi indicati negli appositi listini, approvati in sede di stipula della scrittura privata;
5. presenza dei prodotti contenuti nei listini suddetti;
6. presenza di varianti e/o aggiunte di prodotti non autorizzate preventivamente;
7. rispetto degli orari di svolgimento dei servizi;
8. rispetto delle norme sulla sicurezza;
9. rispetto delle norme sull'igiene dei locali, degli arredi, delle attrezzature e del personale addetto;
10. rispetto delle norme in materia previdenziale ed assistenziale;

11. rispetto delle norme in materia fiscale;

12. qualsivoglia altro inadempimento degli oneri di cui ai punti precedenti.

Il verificarsi delle violazioni suddette potrà comportare un addebito a titolo di penale così come indicato all'art. 9 della lettera d'invito che verrà accertata da apposita Commissione.

L'inadempienza si intende debitamente contestata a seguito di comunicazione scritta, a mezzo PEC, dell'Amministrazione in cui sarà data comunicazione della penale applicata.

Resta salvo, in ogni caso il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno ulteriore.

La Commissione redige in contraddittorio con il responsabile della ditta un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni da presentare alla Commissione entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della medesima penale.

Qualora non fosse rimosso l'inconveniente che ha promosso la penalità, sarà inviata una lettera di diffida e se anche in questo caso non venisse rimosso, l'Amministrazione, procederà a risolvere il contratto, con incameramento del deposito cauzionale definitivo per inadempienza contrattuale.

È inoltre facoltà dell'Amministrazione, qualora nell'arco dell'esecuzione dell'obbligazione commerciale siano state accertate e contestate almeno tre inadempienze che abbiano comportato l'applicazione di penali ovvero in presenza di gravi violazioni del presente capitolato, di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del C.C. a tutto danno e rischio dell'affidatario con riserva di risarcimento dei danni derivanti ed incameramento del deposito cauzionale definitivo.

Ogni avvenimento o fatto ritenuto causa di forza maggiore, da cui possa essere derivato ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali deve essere comunicato dall'affidatario entro il termine tassativo di 3 (tre) giorni dal verificarsi.

Tale comunicazione non costituisce, però, per l'affidatario, diritto all'accoglimento della domanda di condono di eventuali penalità.

12. LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

La Ditta dovrà provvedere all'esibizione, qualora richiesto dall'Amministrazione, delle autorizzazioni preventive, delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali per l'espletamento di quanto richiesto nel presente capitolato.

13. RESPONSABILITÀ DELLA DITTA

La Ditta resta l'unica responsabile di tutti i danni causati ai terzi ed alle cose nell'espletamento del servizio, per il mancato rispetto delle norme in materia di previdenza, di sicurezza e in ambito igienico-sanitario.

In particolare, la stessa si assume tutte le responsabilità derivanti da eventuali intossicazioni conseguenti all'ingerimento da parte dell'utenza di generi alimentari contaminati o avariati.

14. CLAUSOLE GENERALI DELL'AFFIDAMENTO

Il concessionario nell'adempiere all'esecuzione del servizio dovrà attenersi alle prescrizioni di seguito elencate:

- a. la concessione decade, in tutto o in parte, nei casi di soppressione dell'Ente presso cui il servizio è prestato, di variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura militare o funzionale;
- b. mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione, molestia o pretesa, proveniente da chiunque e per qualunque motivo, nonché da ogni responsabilità sia civile che penale nei confronti di persone o cose derivanti direttamente o indirettamente dalle attività in questione; in tal caso il Concessionario non avrà nulla a pretendere in termini di risarcimento e/o lucro cessante;
- c. il Concessionario è responsabile in proprio per tutti gli adempimenti fiscali previsti e connessi con l'esercizio delle attività, nonché per quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali prescritti dalle norme vigenti in favore del personale comunque impiegato, stabilmente o temporaneamente, per l'esercizio di dette attività. In ogni caso deve tenere salva l'Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di detto personale e/o di terzi;
- d. fermo restando che l'Amministrazione in nessun caso può stabilire rapporti diretti con il personale addetto all'esecuzione delle attività, se non per il tramite del Rappresentante per il Concessionario, l'Amministrazione stessa, nell'esercizio dell'attività di vigilanza, può verificare, in qualsiasi momento, la rigorosa osservanza da parte del Concessionario di tutti gli obblighi di legge;
- e. ove il titolare firmatario o il legale Rappresentante per il Concessionario o il procuratore firmatario dell'atto concessorio, ovvero il legale rappresentante della Ditta mandataria in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, sia persona sottoposta a provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti non compatibili con l'espletamento di un pubblico appalto, l'Amministrazione determinerà la decadenza della concessione e procederà alla revoca della stessa;
- f. in nessun caso l'esecuzione dei servizi potrà essere ceduta, anche parzialmente e per breve periodo, ad enti e/o a terzi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio al sopravvenire di esigenze funzionali ed organizzative che non consentono l'ordinario svolgimento delle attività affidate, ovvero per qualsiasi altra esigenza straordinaria connessa allo svolgimento dei compiti istituzionali.

15. SPENDITA DEL NOME

Nei rapporti con i terzi fornitori, è fatto assoluto divieto al concessionario di presentarsi con la denominazione dell'Amministrazione.

È altresì vietato concludere contratti di fornitura a nome dell'Amministrazione. Tutti i contratti conclusi dalla ditta aggiudicataria per la gestione dei servizi non costituiscono titolo per i terzi per far valere alcun diritto o pretesa nei confronti dell'Amministrazione.

16. AUTOTUTELA

L'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di non procedere all'aggiudicazione – motivandone le ragioni – in quanto l'invito inerente la gara, volto ad esperire una mera indagine di mercato, non è vincolante per l'Amministrazione e non può – di conseguenza – determinare l'insorgere di aspettative legittime di natura economico/commerciale in capo agli operatori economici concorrenti.